

Penale Sent. Sez. 5 Num. 16216 Anno 2017

Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO

Relatore: VESSICHELLI MARIA

Data Udiienza: 12/01/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SPECCHIA VINCENZO nato il 15/04/1953 a GALATINA *quale parte civile, nel proco*
nei confronti di:

ROMANDINI LUIGI nato il 23/09/1952 a TARANTO

avverso la sentenza del 12/04/2016 del GIP TRIBUNALE di LECCE

sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA VESSICHELLI;

lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI, *per l'annullamento*
in tutto

Udit i difensor Avv.; *Paubati per la parte civile*

RITENUTO IN FATTO

Propone ricorso per cassazione Specchia Vincenzo -parte civile- avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Lecce in data 12 aprile 2016 con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Romandini Luigi in ordine al reato di diffamazione col mezzo radiotelevisivo, in danno dello stesso Specchia e altresì nei confronti di Vianello Andrea, per aver omesso il controllo nella qualità di direttore responsabile della Rete Rai tre.

I fatti risalgono al 27 gennaio 2013.

Romandini era stato tratto a giudizio per avere offeso la reputazione della citata parte civile rilasciando un'intervista nel programma televisivo "Presenza diretta", intervista durante la quale attribuiva allo Specchia, nella qualità di direttore generale della Provincia di Taranto, la condotta consistita in pressioni sullo stesso dichiarante affinché recedesse da un'iniziativa sanzionatoria posta in essere nei confronti dell'Ilva alla quale si attribuiva una scarica sulla base di un progetto privo dei requisiti.

Il Gup ha sostenuto che la regola di giudizio dell'udienza preliminare, intesa come filtro, sia quella della necessità di impedire il processo tutte le volte in cui gli elementi acquisiti risultino insufficienti o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

E su tale base ha ritenuto di dover emettere la sentenza di non luogo a procedere, giudicando poco fondata la prognosi di condanna in esito al dibattimento: la condotta contestata era infatti da ritenere scriminata dal diritto di cronaca e dal diritto di critica.

Il giudice ha osservato che la veridicità o la falsità del fatto disonorevole attribuito alla parte civile non risultavano accertate negli atti processuali dal momento che si contrapponevano, al riguardo, le opposte tesi dell'imputato e del querelante che, dal canto suo, negava di aver mai fatto pressioni sull'imputato; in secondo luogo ha rilevato che sia onere della accusa, nella materia in esame, provare la falsità dei fatti idonei a compromettere l'onorabilità della persona offesa; in terzo luogo ha posto in evidenza che tale prova non potrebbe che venire dalle dichiarazioni della persona offesa che però non potrebbe nemmeno assumere la qualità di testimone in quanto, per fatti dello stesso tipo di quelli oggetto del'intervista, essa è stata sottoposta a procedimento penale, come comprovato in atti. In altri termini l'odierna parte civile dovrebbe essere assunta come testimone assistito e le sue dichiarazioni dovrebbero essere sottoposte alla regola del riscontro, allo stato non immaginabile. Inoltre il giudice ha formulato una valutazione di sostanziale inattendibilità della odierna persona offesa, colpevole, ai suoi occhi, di avere rappresentato uno stato di rancore

dell'imputato non riscontrato dai documenti versati in atti, e di avere taciuto l'esistenza del processo penale a proprio carico.

Deduce la parte civile l'erronea applicazione dell'articolo 595 cp e il vizio della motivazione.

Evidenzia che dei fatti riferiti nell'intervista da Romandini non vi è alcuna prova, sicché difetta il requisito principale dell'esimente del diritto di cronaca; inoltre, a sostegno della propria tesi, segnala che il processo penale (a carico di esso Specchia) sopra menzionato, allo stato ha fatto registrare l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare per mancanza di gravi indizi.

Sottolinea l'erroneità dell'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui - come affermato dall'imputato - la querela di essa parte civile nel presente processo sarebbe stata strumentale per far cadere la credibilità dell'imputato nel parallelo processo a carico di Specchia; ed infatti la querela era stata presentata ben prima che ad essa parte civile fosse noto il processo a proprio carico. E nell'ambito di tale processo erano già stati assunti due testimoni (Rossi e Florido) che andavano a colorire inattendibilità, viceversa, dell'imputato.

Ricorda il difensore che proprio la contrapposizione di due opposte tesi avrebbe dovuto giustificare ed anzi imporre l'approfondimento dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il Collegio, esaminando di ufficio, in via preliminare, la ammissibilità del ricorso sotto il profilo del rilascio di procura speciale al difensore titolare di necessaria rappresentanza tecnica, ha risolto affermativamente il quesito facendo applicazione del principio secondo cui è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale che non faccia espressamente riferimento alla facoltà di proporre detto gravame, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche tale potere (Sez. 5, Sentenza n. 35535 del 16/05/2013 Ud. (dep. 27/08/2013) Rv. 256368).

Ed infatti (così Sez. 6, Sentenza n. 1286 del 12/12/2013 Cc. (dep. 14/01/2014) Rv. 258417), la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali. La procura speciale ex art. 100 cod. proc.

pen. si differenzia, invero, da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata.

Nel caso di specie si rinviene la procura rilasciata sin dalla fase della costituzione di parte civile nella quale il mandato è conferito per ogni stato e grado del processo e dunque, deve intendersi, anche per proporre ricorso: questo è dunque ammissibile.

Fondata, nel merito, appare la doglianza proposta.

Invero, il principio di diritto in base al quale la questione posta dalla Parte civile ricorrente va affrontata, ben può individuarsi, in linea di principio, in quello posto dalla sentenza evocata dal Gup nel provvedimento impugnato (n. 33763 del 30/04/2015 Cc. (dep. 30/07/2015) Rv. 264427).

Si tratta cioè dell'assunto giuridico secondo cui regola di giudizio del Giudice della udienza preliminare prevede che tale giudice è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza.

In altri termini detto, non costituisce soluzione marginale e di default quella che vede la valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio a fondamento della accusa a carico dell'imputato, la condizione minima necessaria a giustificare la sottoposizione al processo, nel senso che, ritenuta tale adeguatezza, se del caso esercitando il potere di integrazione delle indagini che gli vengono riconosciuti, **il Gup è tenuto a disporre il rinvio a giudizio**, fatto salvo il caso in cui vi siano concrete ragioni per ritenere che non sia possibile giungere in alcun modo ad una prova di colpevolezza in dibattimento, a ciò non prestandosi il materiale già individuato o che, ragionevolmente, potrebbe essere individuato.

Si tratta di un principio che, in sè considerato - ed al di là delle esemplificazioni effettuate nella motivazione che indubbiamente rappresentano una casistica multiforme e graduata e che valgono a porre in evidenza, comunque, che la sentenza di legittimità richiamata sopra vada a collocarsi in un ambito di peculiare rigore rispetto al panorama generale - ben può accostarsi ad altri analoghi principi già affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, originati dalla constatazione di insufficienza o contraddittorietà della prova raccolta, così

valutata dal Gup: principi che ribadiscono come il Gup, stante l'inequivoco tenore letterale dell'art. 425 comma 3 cpp, debba impedire il passaggio al processo tutte le volte in cui la contraddittorietà o insufficienza della prova si traduca nella inidoneità della stessa a sostenere l'accusa in giudizio.

E, viceversa, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento (Sez. 5, Sentenza n. 41162 del 19/06/2014 Ud. (dep. 03/10/2014) Rv. 262109).

In altri termini, non apparendo indispensabile entrare nella disputa sul se il controllo del Gup sulle prove sia di natura meramente processuale (in tal senso v. fra le molte Sez. 2, Sentenza n. 48831 del 14/11/2013 Cc. (dep. 05/12/2013) Rv. 257645) o, piuttosto, sostanziale (fra le molte Sez. 6, Sentenza n. 3726 del 29/09/2015 Cc. (dep. 27/01/2016) Rv. 266132), appare comune alla maggioranza delle sentenze sul tema, l'affermazione che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.u.p., al cospetto di un quadro probatorio non suscettibile di implementazione dibattimentale attraverso l'acquisizione di nuovi elementi probatori o una possibile diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito, deve emettere sentenza di proscioglimento anche nel caso in cui gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio non potendo egli formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 19179 del 18/02/2016 Cc. (dep. 09/05/2016) Rv. 267250). E d'altro canto, il giudice dell'udienza preliminare, cui si riconosce una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza (Sez. 6, Sentenza n. 7748 del 11/11/2015 Cc. (dep. 25/02/2016) Rv. 266157).

In conclusione il GUP nella sentenza impugnata, erra nella attuazione della regola di giudizio poiché si occupa di valutare, nell'ottica della ritenuta innocenza dell'imputato, il materiale probatorio raccolto, ritenuto per la maggior parte idoneo a sostenere la versione dell'imputato sulla veridicità delle accuse infamanti mosse alla parte civile e dunque tale da sostenere la tesi del diritto di critica e di cronaca.

Il giudice, invero, ha, tuttavia, e contestualmente, palesemente equivocato - nell'ottica del pur doveroso onere di motivare la im/possibilità di

sviluppi probatori nella istruttoria dibattimentale - le regole in tema di ripartizione dell'onere della prova, tralasciando di considerare che il diritto di critica, essendo una causa di giustificazione, soggiace quantomeno ad un onere di allegazione da parte dell'imputato: si è infatti affermato che nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto(Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013 Ud. (dep. 10/05/2013) Rv. 255916; Sez. 6, Sentenza n. 15484 del 12/02/2004 Ud. (dep. 01/04/2004) Rv. 229446).

In conclusione il GUP, muovendo dall'erroneo principio secondo cui, in materia di esercizio del diritto di critica o cronaca, la mancanza di prova- da parte della accusa- della falsità del fatto disonorevole affermato dall'imputato debba giovargli senza condizioni, e giungendo ad una conclusione di inconsistenza del materiale probatorio non consentita dalla ampiezza delle possibilità di sviluppo del quadro probatorio in dibattimento (attraverso la escussione della parte civile la quale, sia pure come testimone assistito, una volta che non si sia avvalso della facoltà di non rispondere, assume l'ufficio di testimone con le connesse responsabilità; oppure attraverso l'acquisizione del materiale probatorio proveniente dal processo connesso) ha emesso la sentenza di non luogo a procedere in assenza dei presupposti di legge

PQM

annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame.


Così deciso il 12 gennaio 2017

Il Cons. est.

Maria Vinciguerra

il Presidente

[Signature]



[Signature]